Napoli 6 Settembre 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la Nostra Legge del 9. dello scorso mese di Agosto, che prescrive l' osservanza della convenzione conchiusa tra Noi ed il Regnante Sommo Pontefice Pio VII. relativamente alle formalità e precauzioni da usarsi ne' transiti per la via di terra delle merci sul Territorio Pontificio con destinazione per questa parte de' Nostri Reali Dominj e *viceversa*.

Considerando che nell'Art. 1. della detta Convenzione rimase a destinarsi negli anzidetti Nostri Dominj una Dogana di transito di contro a quella Pontificia di Casamari.

Veduta l'altra Nostra legge del 1. Giugno 1817.

Sulla proposizione de' Nostri Consiglieri Segretarj di Stato Ministri degli Affari Esteri e delle Finanze

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

A contare dal dì 25. del corrente mese la Dogana di Castelluccio sarà abilitata allo sfogo de' transiti che dallo Stato Pontificio per la Dogana di Casamari sono diretti al Nostro Regno, o *viceversa.*

ART. 2.

In conseguenza dell' Articolo precedente, la Dogana di Castelluccio a contare dall' istesso dì 25. del corrente, sarà annoverata nella classe di quelle d'importazione, e di esportazione non li-

mitate, contemplate nell' Art. 6. della citata Nostra Legge del 1. Giugno 1817.

A R T. 3.

I Nostri Segretarj di stato Ministri degli Affari Esteri e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

firmato = FERDINANDO.

Il Segret. di Stato
Min. degli Affari Esteri
fir. March. di Circello.

Il Segret. di Stato
Min. delle Finanze
firm. de' Medici.

Il Segret. di Stato
Min. Cancelliere
fir. March. Tommasi.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Min. Cancelliere
firmato - Marchese Tommasi.

Per copia conforme
Pel Segretario di Stato Min. delle Finanze impedito
firmato - F. Amati.

Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
firmato - Marchese de Turris.

Napoli 6. Settembre 1819.

FERDINANDO I

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec,

Veduta la Legge da Noi resa il dì 9. Agosto di questo anno;

Veduta l'altra Nostra Legge del. 1. Giugno 1817.

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

Il Regolamento annesso al presente Decreto per le formalità da usarsi ne' transiti per la via di terra delle merci sul territorio Pontificio con destinazione per questa parte de' Nostri Dominj, e *viceversa*, giusta la convenzione stipulata in Roma il 6. Luglio di questo anno, è da Noi approvato.

ARR. 2.

Il Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

firmato = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
firmato DE' MEDICI.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
firmato - MARCH. TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
firmato MARCHESE TOMMASI

Per copia conforme
Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito
firmato - F. AMATI.

Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
firmato - MARCHESE DE TURRIS.

FERDINANDO I

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Essendo stata conchiusa tra Noi ed il regnante Sommo Pontefice Pio VII per mezzo de' rispettivi commessionati debitamente autorizzati e muniti delle necessarie facoltà la seguente

CONVENZIONE

Sua Santità il regnante Sommo Pontefiee Pio VII e Sua Maestà il Re del regno delle Due Sicilie desiderando stipulare una convenzione, ad oggetto di regolare in un modo stabile il transito per la via di terra delle merci sul territo-

rio pontificio con destinazione per le provincie del regno delle Due Sicilie al di quà del Faro e *viceversa*, hanno destinato e munito delle necessarie facoltà per trattare, conchiudere e sottoscrivere l'enunciata convenzione i sottoscritti loro commessionati i quali sono convenuti negli articoli seguenti.

ART. 1.

Si stabilisce che le sole dogane quì appresso descritte sieno abilitate allo sfogo de' transiti che dallo Stato pontificio sono diretti al regno delle due Sicilie o *viceversa*, cioè :

Dogane pontificie.	*Dogane del regno delle Due Sicilie.*
Terracina.	Fondi.
Casamari.	Altra da destinarsi di contro Casamari.
Riofreddo.	Tagliacozzo.
Rieti.	Civita ducale.
Porto d'Ascoli	Martinsicuro per Giulia.

A R T. 2.

Quante volte fosse riconosciuto conveniente per vantaggio e facilitazione del commercio, saranno conferite anche ad altre dogane le facoltà simili a quelle delle sopraccennate, o potranno essere le facoltà medesime trasferite da una in un' altra. In questo caso quell' amministrazione doganale che crederà di accrescere o variare qualche dogana, dovrà prevenire l' amministrazione dell' altro Stato, perchè di conformità deleghi la dogana più prossima a quella che verrà costituita.

A R T. 3.

I colli che transiteranno tanto per lo Stato pontificio diretti al regno delle Due Sicilie, quanto quelli che per questo transiteranno per lo Stato pontificio per mezzo delle sunnominate dogane, oltre all' adempimento delle rispettive leggi doganali stabilite pe' transiti da' due Stati, dovranno essere scortati da una particolare apposi-

ta bolletta a matrice, simile al modello annesso alla presente.

ART. 4.

Questa bolletta servirà a lasciare in vigore le originarie obbligazioni già contratte nel rispettivo Stato donde derivano i transiti, le quali non verranno disciolte se non in forza della dichiarazione che rispettivamente si rilascerà a tergo della medesima da quella dogana per la quale è dichiarato l'ingresso del transito.

ART. 5.

Alla scadenza della *valitura* delle bollette gl' impiegati delle dogane delle rispettive amministrazioni astringeranno per via legale i mallevadori all' adempimento delle contratte obbligazioni.

ART. 6.

Tutte le mercanzie e derrate di transito, che

sortiranno dallo Stato pontificio per immettersi nel regno delle Due Sicilie per la frontiera di terra, ritrovate senza la bolletta enunciata nell' articolo 3 nel passaggio che faranno per l'intervallo frapposto alle soprindicate dogane de' due Stati, saranno arrestate in contrabbando.

ART. 7.

Reciprocamente tutte le mercanzie e derrate di transito, che sortiranno dal regno delle Due Sicilie per entrare nello Stato pontificio per terra, ritrovate senza la bolletta enunciata nell'articolo 3 nel passaggio che faranno per l'intervallo frapposto alle soprindicate dogane de' due Stati, saranno arrestate in contrabbando.

ART. 8.

I contrabbandi summentovati verranno trattati con quelle leggi dello Stato nel quale sarà avvenuto l'arresto.

ART. 9.

Le disposizioni contenute nella presente, e che riguardano il commercio, dovranno essere con pubblica affissione promulgate ne' rispettivi dominj, e non dovranno mandarsi ad esecuzione se non quaranta giorni dopo la pubblicazione.

ART. 10.

La presente convenzione sottoscritta in doppio sarà ratificata da' due Governi.

In fede di che i sottoscritti commessionati, in virtù delle facoltà loro accordate da' rispettivi Sovrani, l'hanno munita delle loro firme e de' suggelli delle loro armi.

Fatto in Roma, li 6 di luglio 1819.

Firm. CESARE GUERRIERI.
tesoriere generale della R. C. A.
(L. S.)

Firm. PRINCIPE LUIGI DENTICE.
commessionato di S. M. il Re del regno delle Due Sicilie.
(L. S.)

MODELLO della bolletta enunciata nell' articolo 3.

Bolletta di scorta a' transiti che dalla dogana del . . . . . di . . . . . entrano nel . . . . . . per la dogana di . . . . . a dì . . . . . 18 . .
Numero . . . . . . Libro . . . . Portata . . . .

È stata esibita e registrata in questa dogana la bolletta di transito spedita dalla dogana di . . . . . . a richiesta di . . . . . il dì . . . . . . numero . . . . . libro . . . . . per colli . . . . del peso lordo . . . . . coll' obbligo di comparire nella suddetta dogana di . . . . e riportarne a tergo della presente la dichiarazione dell' arrivo nella medesima , e ritornarla in questa di . . . . . nel termine di giorni . . . . . onde ottenerne il solito certificato di discarico ; mancando il quale sarà soggetto alle penali già in vigore sopra i transiti.

Ed essendo nostra sovrana volontà che la soprascritta convenzione della quale sono state cambiate le corrispondenti ratifiche in Roma nel

giorno 23 del prossimo passato mese di luglio, abbia il suo pieno effetto ne' nostri reali dominj ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzionamo* la seguente legge.

A R T. I.

Tutti gli articoli della soprascritta convenzione saranno puntualmente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti ne' nostri reali dominj.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle

ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 9 di Agosto 1819.

Firmato = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di Grazia e Giustizia
firmato = Marchese Tommasi.
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firmato = Marchese Tommasi.
Per copia conforme
Il Direttore Generale
de' Dazj Indiretti
firmato = Marchese de Turris.

REGOLAMENTO

Per le formalità da usarsi ne' transiti per via di terrà delle merci sul territorio Pontificio, con destinazione per questa parte de' Reali Dominj, e viceversa, giusta la convenzione stipulata in Roma il 6. Luglio, e la Legge del 9. Agosto 1819.

ART. 1.

A contare dal dì 25. del corrente mese di Settembre tutt' i colli, balle, casse ec. che verranno per transito dallo Stato Pontificio nel Regno delle due Sicilie, non potranno essere immesse che nelle Dogane quì appresso notate, corrispondenti alle Dogane Pontificie dalle quali partiranno.

Saranno immesse nella Dogana di Fondi, qualora usciranno da quella di Terracina.

Nella Dogana di Castèlluccio, qualora usciranno da quella di Casamari.

Nella Dogana di Tagliacozzo, qualora usciranno da quella di Riofreddo.

Nella Dogana di Civita Ducale, qualora usciranno da quella di Rieti.

Nella Dogana di Martinsicuro per Giulia, qualora usciranno da quella di Porto d' Ascoli.

ART. 2.

Le immissioni de' colli di transito dalle suddette Dogane Pontificie nelle Dogane corrispondenti del Regno non saranno considerate come legittime se non sieno accompagnate dalla carta di riscontro, o sia bolletta di scorta delle stesse Dogane Pontificie, conforme al modello inserito nella convenzione stipulata in Roma.

ART. 3.

In conseguenza de' due precedenti articoli tutt' i conduttori di colli, balle ec., che dallo Stato

Pontificio transiteranno per via diversa da quella che conduce da una delle cinque Dogane Pontificie, stabilite pel transito, a quella corrispondente del Regno delle due Sicilie, o che li presenteranno in altre Dogane del Regno non nominate nell'art. 1., o finalmente che li presenteranno in qualunque Dogana senza della enunciata bolletta, saran considerati in contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti, giusta la citata legge del 9. agosto.

A R T. 4.

Gl' impiegati de' dazj indiretti nelle Dogane di Frontiera di terra, non nominate nell'art. 1., che ammetteranno colli, balle ec. transitati dallo Stato Pontificio, sia con bolletta delle dogane dello Stato medesimo, destinate pel transito, o di altre, sia sforniti affatto di bollette, saranno puniti come complici nella frode, ancorchè tentata e non eseguita.

Questa disposizione sarà applicabile agl' impiegati de' dazj indiretti in qualunque delle cinque

dogane enunciate nell' art. 1., qualora ammettessero colli, balle ec. transitate dallo Stato Romano senza della detta bolletta, o con bolletta di altra dogana pontificia, diversa da quella che l' è posta a fronte, giusta lo stesso art. 1.

ART. 5.

Tutte le merci ch' essendo uscite per transito dallo stato Pontificio nel Regno delle due Sicilie, saran ritrovate sfornite di bolletta nello spazio che si frappone alle sopraindicate dogane de' due stati, verranno arrestate in contrabbando.

ART. 6.

Finalmente se i colli, balle ec., ch' essendo partiti dalle Dogane pontificie, stabilite pel transito di cui si tratta, non saranno esibite ben condizionate a quelle del Regno poste di rincontro, vale a dire se fossero sfornite di bolli, o questi fossero alterati, verranno egualmente considerati in contrabbando.

A R T. 7.

In tutt'i casi di cotravvenzione, enunciati negli articoli precedenti, gl' impiegati de' dazj indiretti compileranno i processi verbali a norma degli stabilimenti generali in vigore, e li trasmetteranno al Giudice del Circondario.

A R T. 8.

Qualora i colli transitati dalle dogane pontificie alle corrispondenti del Regno fossero in piena regola, saranno eseguite tutte le formalità di dichiarazione, di verifica de' generi, liquidazione, e riscossione de' dazj, come praticasi per qualunque altra immissione dall' estero.

A R T. 9.

Eseguite tutte le anzidette formalità, gl' impiegati de'dazj indiretti nella dogana ove le merci saranno state sdaziate, rilasceranno in dorso della bolletta della dogana pontificia, da cui i

colli furono accompagnati, il discarico, o sia la dichiarazione di essere stati i colli descritti nella bolletta immessi nella Dogana di . . . . per la quale eran destinati,

A R T. 10.

Per le mercanzie provvenienti dall'Estero, che nella dogana di Fondi saran dichiarate di transito per la Gran Dogana di Napoli, gl' impiegati nella prima nel rilasciare il discarico, ossia la dichiarazione ordinata coll'artic. precedente, osserveranno le disposizioni prescritte sotto il Tit. XIV. della Legge del 1 giugno 1817.

A R T. 11.

In tutt'i casi di contravvenzione enunciati nell'art. precedente gl' impiegati non faranno alcun discarico o dichiarazione, onde i conduttori e proprietarj de' generi subiscano nelle dogane prontificie le pene ivi stabilite contro de' trasgressori.

A R T. 12.

I proprietarj o conduttori de' colli, delle balle, casse ec. che transiteranno dal Regno delle due Sicilie per lo stato pontificio, saranno tenuti di spedirli da una delle cinque dogane del regno, enunciate nell' art. 1., per la dogana corrispondente del detto stato pontificio.

A R T. 13.

Pe' transiti enunciati nell' articolo precedente, oltre all' adempimento della Leggi doganali relative a' medesimi, gl' impiegati de' dazj indiretti rilasceranno ai conduttori de' colli una bolletta di scorta, staccata dal Registro a matrice conforme al modello.

A R T. 14.

Qualora fra lo spazio fissato nella bolletta non sarà presentato alla dogana di partenza del Regno il discarico ossia dichiarazione degl' impiegati della corrispondente dogana pontificia, scritto

in dorso della bolletta stessa , i conduttori saranno sottoposti alle pene prescritte dalle Leggi in vigore per la mancanza delle fedi d'immissione .

A R T. 15.

Dovendo i colli , balle , casse , involti ec. : che dallo stato pontificio transiteranno nel Regno conservare i bolli di collaggio , dovran questi essere scrupolosamente conservati nella dogana del Regno di destinazione .

A R T. 16.

La disposizione del precedente articolo essendo reciproca pe' colli , balle , casse ec. che dal Regno delle due Sicilie transiteranno nello Stato Pontificio ; nel primo giorno di ciascun mese gl' impiegati delle dogane de' due stati s' invieranno a vicenda un guardia al confine per prendere , contro ricevuta , i bolli di collaggio , conservati nel corso del passato mese , del pari

che uno stato del numero de' colli, balle ec. immesse nello stesso spazio di tempo.

ART. 17.

Gl' impiegati de' dazj indiretti nel consegnare al soldato pontificio i bolli, e lo stato, faranno un duplicato di quest' ultimo, e notando in una colonna di osservazioni il numero de' bolli consegnati, lo trasmetteranno al Direttore il quale lo spedirà alla Direzion Generale.

Napoli 6. Settembre 1819.

L' approvo
firmato = FERDINANDO.
Certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
firmato = Marchese Tommasi.
Per copia conforme
Pel Segretario di Stato
Ministro delle Finanze impedito
firmato = F. Amati.
Per copia conforme
Il Direttore Generale
de' Dazj Indiretti
firmato = Marchese de Turris.